

## Scheda della Regione

Superficie:	<b>Km<sup>2</sup> 13.585</b>
Popolazione (99):	<b>5.792.580</b>
Occupati (98):	<b>1.559.000</b>
In cerca di occupazione:	<b>488.000</b>
Rientri dall'estero (96):	<b>10.569</b>
Trasferimenti per l'estero (96):	<b>2.777</b>
Province:	<b>Napoli, Salerno, Caserta, Avellino, Benevento</b>
Comuni:	<b>551</b>

Fonte: rielaborazione dati ISTAT



## Indice

### *Sintesi degli interventi*

#### **Legge Regionale n. 2 del 19 febbraio 1996**


*“Interventi regionali in favore dei cittadini campani residenti all'estero”*

#### **Interventi regionali in favore dei cittadini campani residenti all'estero**

*Criteri e modalità di applicazione degli articoli 19 e 20 della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 2*

#### **Piano di Intervento per i campani nel mondo anno 2000**

#### **Scheda - Allegati da 1 a 8**



# Sintesi degli interventi

## *Beneficiari*

I lavoratori di origine campana, compresi coniugi e figli, trasferitisi all'estero per motivi di lavoro e che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero non inferiore ai tre anni negli ultimi cinque anni e che eleggano la residenza in un comune della Campania. Possono usufruire dei benefici della legge gli emigrati i quali siano rientrati nella Regione da non oltre due anni.

## *Ambito degli interventi*

- a) Ai lavoratori emigrati i quali rientrano definitivamente nella Regione:
- concorso alle spese di prima sistemazione;
  - concorso alle spese di viaggio e per il trasporto delle masserizie per se e per i propri familiari;
  - concorso alle spese per il trasporto delle salme dei lavoratori residenti all'estero e dei loro familiari. (Vedere i criteri di attuazione della Legge n.2/96, art. 19).
- b) Benefici per coloro i quali rientrano definitivamente nella Regione e avviano attività produttive singole, associate o cooperativistiche nei settori dell'agricoltura, artigianato, commercio, industria, pesca, turismo e servizi. (Vedere i criteri di attuazione della Legge n.2/96, art. 20).
- c) Contributi per le spese documentate di trasporto di macchinari e di strumenti di lavoro posseduti dagli emigrati e trasferiti nel territorio regionale per l'avvio di attività produttive.
- d) Assegni e borse di studio in favore dei figli di emigrati privi di altra assistenza, per la frequenza anche convittuale, nella Regione, di scuole pubbliche e parificate di istruzione superiore e di corsi universitari e di corsi di specializzazione post-universitaria.
- e) Corsi di recupero linguistico; corsi di lingua e cultura italiani allo scopo di assicurare l'inserimento nell'ordina-

mento scolastico nazionale dei ragazzi rientrati nella Regione.

f) Iniziative di turismo sociale a favore di collettività di emigrati: viaggi e soggiorni nella Regione, viaggi di istruzione, interscambi con cittadini dei Paesi di emigrazione.

g) Iniziative all'estero di contatti e incontri, per la diffusione del patrimonio culturale e artistico, per studio, informazione e rafforzamento della propria cultura di origine.

h) Pubblicazione e diffusione di un periodico di informazione sulle attività legislative e amministrative della Regione.

i) Diploma di benemerita ai lavoratori campani all'estero che in almeno 30 anni di emigrazione hanno onorato il nome della Campania in Italia e nel mondo.

l) Contributi per Federazioni, Associazioni, Enti e Istituzioni per le attività svolte a favore dei lavoratori campani residenti all'estero.

## *Domande e documentazione*

Le modalità di accesso alle provvidenze, le procedure di erogazione e la modulistica sono illustrate in allegato nel Piano annuale 2000 e nei criteri e modalità di applicazione degli artt. 19 e 20 della Legge regionale n.2/96.

### **Per informazioni:**

*Area Generale di Coordinamento Istruzione - Musei e Biblioteche - Politiche Giovanili - Lavoro - Emigrazione - Formazione e Orientamento Professionale*

**80100 NAPOLI**

**Via Santa Lucia, 81**

**Tel. 0817967150**

**Fax 0817965707**



**Sommario**



## Legge Regionale n. 2 del 19 febbraio 1996

### “Interventi regionali in favore dei cittadini campani residenti all'estero”

#### Articolo 1

##### **Finalità degli interventi**

1. La Regione, in attuazione dei principi del proprio Statuto, nell'ambito delle proprie competenze ed in armonia con le iniziative dello Stato in questa materia, promuove:

- a) forme di partecipazione, di solidarietà e di tutela dei lavoratori campani residenti all'estero e delle loro famiglie;
- b) la diffusione della cultura tra gli emigrati per sostenere e rafforzare l'identità originaria e rinsaldare i rapporti con la terra di origine;
- c) interventi, nel quadro della politica di programmazione e della massima occupazione, per agevolare l'inserimento e il reinserimento nelle attività produttive regionali degli emigrati che ritornano;
- d) il superamento delle difficoltà sociali e culturali inerenti la condizione dei lavoratori campani residenti all'estero.

#### Articolo 2

##### **Campi in cui si esplica l'iniziativa**

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 la Regione:

- a) assume, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, adeguate iniziative per l'assistenza e la promozione culturale e sociale dei lavoratori emigrati della Campania e delle loro famiglie residenti all'estero, per mantenere e rinsaldare il legame con la terra di origine;
- b) svolge studi, indagini ed inchieste sui movimenti migratori che interessano la Regione, nonché promuove ogni utile iniziativa per lo studio dei problemi connessi all'emigrazione;
- c) interviene nei settori dell'edilizia abitativa, dell'occupazione, della formazione e della riqualificazione professionale, dell'istruzione e delle attività culturali per rimuovere gli ostacoli legati alla condizione di emigrato;
- d) favorisce il reinserimento sociale dei lavoratori rimpatriati, mediante incentivi e misure di sostegno alla realizzazione di attività, in forma singola, associata o cooperativistica, nei settori dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura, del turismo e di ogni settore produttivo;
- e) sostiene, anche finanziariamente, l'attività delle associazioni del Campani all'estero e delle loro Federazioni, nonché di Enti, Associazioni, Patronati ed Istituti degli emigrati;
- f) favorisce ogni utile iniziativa degli emigrati e delle loro famiglie nel contesto socio - economico e culturale del paese di emigrazione nonché il loro reinserimento all'atto del rimpatrio;
- g) organizza nel territorio regionale, anche tramite gli Enti Locali, soggiorni, vacanze culturali, viaggi di studio e di lavoro per i figli degli emigrati della Regione;
- h) cura e sostiene un servizio di costante informazione sulle iniziative regionali che dispongono provvidenze nei vari settori, nonché sulla situazione occupazionale regionale;
- i) concede borse di studio ai figli di emigrati all'estero che intendono frequentare in Campania l'Università ovvero Istituti di Istruzione superiore;

l) promuove iniziative per accogliere e mantenere nei soggiorni marini e montani, nei campeggi giovanili i figli e gli orfani dei lavoratori emigrati all'estero.

#### Articolo 3

##### **Consulta Regionale dell'Emigrazione**

1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge la Giunta Regionale si avvale della collaborazione della Consulta Regionale dell'Emigrazione, istituita presso la Giunta stessa.

#### Articolo 4

##### **Programma triennale**

1. La Giunta provvede, su proposta dell'Assessore competente alla definizione del programma triennale di massima degli interventi previo parere della Consulta Regionale dell'Emigrazione, nonché della Commissione Consiliare Regionale competente, la quale esprimerà parere entro trenta giorni dalla data di ricezione della proposta; trascorso inutilmente tale periodo, il parere si intende acquisito favorevolmente.

2. Il programma triennale di massima definisce:

- a) le linee e gli obiettivi da conseguire;
- b) la priorità degli interventi;
- c) i criteri per la formazione dei piani annuali di cui al successivo art. 5.

3. Il programma individua altresì le attività di documentazione, di studio, d'informazione nonché ogni altra iniziativa, anche a carattere interregionale, sui problemi dell'emigrazione. Esso è attuato ed aggiornato mediante il piano annuale di cui al successivo articolo 5.

#### Articolo 5

##### **Piano annuale**

1. La Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente approva il piano annuale degli interventi, che deve definire il riparto delle somme disponibili sui capitoli di spesa 8002 ed 8012 relativamente alla tipologia degli interventi da realizzare tenuto conto dei criteri fissati dal programma triennale.

2. L'adozione del piano annuale avviene previo parere del Comitato Direttivo della Consulta.

#### Articolo 6

##### **Composizione della Consulta**

1. La Consulta Regionale dell'Emigrazione è costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente, ed è composta:



- a) dall'Assessore Regionale preposto all'Emigrazione, che la presiede;
- b) da 3 rappresentanti eletti dal Consiglio Regionale tra gli esperti in materia di emigrazione di cui n. 1 in rappresentanza dell'opposizione;
- c) da 16 emigrati residenti all'estero da almeno 3 anni eletti dai soci delle Federazioni o Associazioni di cui al successivo articolo 7;
- d) da n. 3 rappresentanti delle Associazioni dell'Emigrazione e dell'Immigrazione, aventi i requisiti indicati dall'articolo 30 della presente legge ed iscritti nel registro delle associazioni;
- e) da n. 3 rappresentanti dei Patronati Regionali a carattere Nazionale, aventi una sede nella regione e operanti nei paesi stranieri;
- f) da n. 1 rappresentante dell'ANCI residente nella Regione Campania;
- g) da n. 1 rappresentante dell'Ufficio regionale del lavoro;
- h) da n. 1 rappresentante del Ministero degli Affari Esteri;
- i) dal dirigente del Settore Emigrazione.

2. Le designazioni dovranno essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Trascorso tale termine la Consulta sarà costituita sulla base delle designazioni ricevute e delle elezioni dei Consulteri esteri, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti la Consulta stessa e fatte comunque salve le successive integrazioni.

4. Non sono designabili né eleggibili e decadono dall'incarico i componenti della consulta che riportano in Italia od all'Estero condanne penali che comportino:

- a) la perdita dei diritti civili o politici;
- b) l'interdizione dai pubblici uffici.

5. I 16 rappresentanti dei Campani residenti all'estero sono ripartiti territorialmente dando la precedenza alla comunità dei Campani dei vari paesi esteri con maggior consistenza numerica, se il numero delle Federazioni sia superiore al predetto numero di Consulteri, previsto dalla presente legge.

6. Il Presidente della Consulta può, ogni qual volta lo ritenga utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di Amministrazioni ed Enti interessati ai problemi del settore, ovvero esperti dell'emigrazione.

### Articolo 7

#### Elezioni dei Consulteri esteri

1. I Consulteri esteri sono eletti nei Congressi Nazionali, cui partecipano i delegati eletti nelle assemblee delle Associazioni di Campani all'estero, iscritte nel registro delle Associazioni. I Congressi Nazionali si terranno presso la sede della Federazione delle Associazioni o in mancanza, presso la sede dell'Associazione più rappresentativa.

2. Il Presidente della Federazione convoca le assemblee delle Associazioni per l'elezione dei delegati al Congresso nazionale. Ogni Associazione elegge un delegato ogni cento iscritti o frazione superiore a cinquanta.

3. Le Associazioni che non ottemperano alle operazioni nei termini fissati dal Comitato Direttivo della Consulta, non sono rappresentate.

4. Nei Congressi Nazionali la verifica poteri sarà effettuata da una Commissione di tre persone presieduta dal Presidente della Consulta o da un suo delegato sulla scorta dei verbali delle assemblee approvati dal Comitato Direttivo della Consulta.

5. Ogni ricorso, trasmesso nel termine perentorio di 48 ore, deve

essere inviato al Segretariato della Consulta. Il Comitato Direttivo della Consulta deciderà definitivamente.

### Articolo 8

#### Il Consultere estero

1. Il Consultere eletto dai Campani residenti all'estero assume incarico di rappresentanza e di coordinamento presso le comunità campane costituite in Associazioni nel Paese estero di provenienza.
2. Egli, in collaborazione con il Direttivo della Federazione, coordina tutte le attività e le richieste di contributi e di interventi operativi delle Associazioni federate. Tali richieste, una volta definite, saranno dallo stesso Consultere presentate alla Regione.
3. All'atto della nomina, a cura della Segreteria della Consulta, si provvederà a darne opportuna notizia all'Ambasciata, al Consolato Generale Italiano ed alle Istituzioni italiane culturali e di servizio presenti nello stato estero di residenza.

### Articolo 9

#### Compiti della Consulta

1. La Consulta è obbligatoriamente chiamata a esprimere pareri su:

- ogni disegno di legge in materia di emigrazione e sul programma triennale;
- l'indicazione della Conferenza Regionale per l'Emigrazione.

2. Formula proposte:

- di studi e ricerche sulle materie di competenza;
- di interventi di carattere culturale, economico ed assistenziale degli emigrati e delle loro famiglie;
- di interventi di formazione professionale ed aggiornamento, riconversione e riqualificazione dei rimpatriati;
- per la diffusione a mezzo stampa ed altri media di notizie sulla vita, sull'attività e sulla legislazione regionale ai corregionali emigrati all'estero;
- per la partecipazione alle conferenze regionali, interregionali ed internazionali sull'emigrazione;
- sui principi generali cui devono uniformarsi le Federazioni e le Associazioni dei Campani residenti all'estero nella redazione dei rispettivi statuti.

### Articolo 10

#### Segretariato della Consulta

1. È istituito il Segretariato della Consulta per l'espletamento dei compiti connessi all'applicazione della presente legge.

2. Esso è assunto dal funzionario responsabile della sezione Consulta Regionale dell'Emigrazione. Fa parte dell'organico il segretariato della Consulta il personale dell'omonima sezione nonché il responsabile della gestione del fondo di cui all'articolo 32 della presente legge.

### Articolo 11

#### Funzionamento della Consulta

1. La Consulta Regionale dell'emigrazione dura in carica quattro anni e comunque fino all'insediamento della nuova Consulta.



2. In sede di prima attuazione della presente legge si procede alla ricostituzione della consulta con le modalità in essa previste entro sei mesi dalla sua approvazione.
3. Il Presidente della Giunta Regionale provvede, con proprio decreto e su proposta dell'Assessore competente, alla nomina dei componenti ed alla loro sostituzione.
4. La Consulta elegge nel proprio seno due Vice Presidenti ed il Comitato Direttivo di cui al successivo art. 12.
5. La Consulta ha sede presso l'Assessorato Regionale competente. Essa, tuttavia, può essere localizzata anche altrove e può riunirsi anche in località diversa da quella ove ha sede.
6. La Consulta si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno; in seduta straordinaria quando il Presidente, sentito il Comitato Direttivo, lo ritenga necessario o, la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
7. Le convocazioni della Consulta sono fatte dal Presidente, almeno trenta giorni prima della seduta. Nella convocazione devono essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno con allegata documentazione relativa.
8. Le sedute della Consulta sono valide quando sia presente in prima convocazione la metà più uno dei suoi componenti; almeno un terzo in seconda convocazione. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e votanti.
9. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario della Consulta o da un suo delegato.
10. Nel bilancio della Regione sarà previsto un apposito fondo designato alla copertura degli oneri per il funzionamento della Consulta e del suo Direttivo.

### **Articolo 12**

#### **Comitato Direttivo della Consulta**

1. Il Comitato Direttivo della Consulta è composto dal Presidente della Consulta che lo presiede, dai due Vice Presidenti e da 4 componenti eletti dalla Consulta nel proprio seno con composizione e modalità di elezione di cui al successivo articolo 13.
2. Il Comitato ha i compiti di:
  - a) collaborare con il Presidente della Consulta e l'Amministrazione regionale per la realizzazione delle determinazioni della Consulta;
  - b) curare i rapporti della Consulta con gli Organi Istituzionali dei vari livelli e gli Organismi, gli Enti e le Associazioni interessati ai problemi dell'emigrazione;
  - c) esprimere pareri sul piano annuale e sui provvedimenti deliberativi di carattere generale;
  - d) nell'ambito dei criteri di massima fissati annualmente dalla Consulta, inoltre, il Comitato ha i compiti di:
    - 1) esprimere parere sulla partecipazione a convegni, conferenze, incontri ed altre manifestazioni interessanti l'emigrazione e sulla composizione delle relative delegazioni della Consulta;
    - 2) proporre l'effettuazione di convegni, incontri, seminari, indagini ed altre iniziative interessanti il Settore.
3. Esso è convocato almeno ogni quattro mesi.
4. Le sedute sono convocate dal Presidente con almeno venti giorni di preavviso, riducibili a cinque in caso di urgenza. Alla lettera di convocazione deve essere allegata copia dell'ordine del giorno. Le sedute sono valide quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti e votanti, in caso di parità il voto del Presidente sarà determinante per la decisione.

5. Il Presidente può, ogni qual volta sia ritenuto utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di Amministrazioni ed Enti interessati ai problemi del settore, Dirigenti Regionali od Esperti.
6. Verbalizza le sedute il Segretario della Consulta o un suo delegato.

### **Articolo 13**

#### **Elezioni dei Vice Presidenti e del Comitato Direttivo**

1. Nella seduta di insediamento della Consulta vengono eletti:
  - i due Vice Presidenti;
  - il Comitato Direttivo della Consulta.
2. Per le elezioni dei Vice Presidenti, i Consulitori possono esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i due Consulitori che avranno ottenuto il maggior numero dei voti.
3. Per le elezioni del Comitato Direttivo, di cui devono far parte due Consulitori residenti all'estero. Ogni Consultore potrà esprimere sino ad un massimo di 2 preferenze, in due distinte votazioni per eleggere i 2 Consulitori esteri e i restanti 2 residenti in Italia. Ad ambedue le votazioni partecipano tutti i componenti della Consulta. Risulteranno eletti membri del Comitato Direttivo i 2 Consulitori residenti all'estero ed i 2 Consulitori residenti in Italia che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

### **Articolo 14**

#### **Rimborsi ed indennità ai componenti la Consulta**

1. Ai componenti della Consulta ed eventuali invitati od esperti per la partecipazione alle sedute della Consulta stessa e del Comitato Direttivo, nonché per la partecipazione in Italia ed all'estero a convegni, conferenze, incontri di carattere internazionale, interregionali, nazionali, regionali, compete, previa deliberazione di autorizzazione ed impegno della spesa da parte della Giunta Regionale ai sensi delle vigenti disposizioni, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione previsto dalla legge regionale per i dirigenti della Giunta Regionale.
2. Ai fini dell'individuazione della sede di provenienza agli effetti dei rimborsi e delle indennità di cui al presente articolo si fa riferimento alla sede di lavoro o, in assenza, alla residenza anagrafica.

### **Articolo 15**

#### **Destinatari degli interventi**

1. Destinatari degli interventi sono cittadini campani trasferiti all'estero per motivi di lavoro.
2. Agli effetti della presente legge sono considerati emigrati i cittadini già residenti nella Regione, nonché i figli ed il coniuge, che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro dipendente od autonomo, non inferiore ai tre anni negli ultimi cinque anni e che eleggano la residenza in un comune della Campania.
3. Per il computo del periodo di permanenza all'estero le frazioni di anno superiori a sei mesi sono considerate anno intero.
4. Le certificazioni relative allo stato di emigrato devono essere rilasciate dalle apposite autorità consolari o, in mancanza, da Enti Previdenziali italiani o stranieri.



5. Possono usufruire dei benefici della presente legge gli emigrati che siano rientrati nella Regione da non oltre due anni.

### **Articolo 16**

#### **Accesso dei cittadini campani residenti all'estero alla legislazione regionale**

1. Nelle singole leggi regionali che dispongono gli interventi in materia di agricoltura, artigianato, commercio, industria, turismo, pesca, nonché in materia di edilizia abitativa, di formazione professionale, di sanità, di assistenza e di servizi sociali, saranno definiti criteri di applicazione che tengano conto della particolare condizione degli emigrati, singoli o associati, che rientrano definitivamente nella Regione.

### **Articolo 17**

#### **Fondo regionale per l'emigrazione**

1. L'Amministrazione Regionale, anche avvalendosi degli altri Enti locali e degli Enti, Associazioni ed Istituzioni degli Emigrati, promuove, coordina e realizza interventi organici, anche in concorso con programmi nazionali e comunitari, mediante l'istituzione del "Fondo regionale per l'emigrazione", nonché assume, incoraggia e sviluppa iniziative di carattere sociale e culturale a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie, aventi lo scopo di assicurare la conservazione, la tutela e lo sviluppo dell'identità della cultura di origine.

### **Articolo 18**

#### **Interventi del fondo**

1. Sono a carico del Fondo gli interventi dell'Amministrazione Regionale in favore dei lavoratori residenti all'estero, dei rimpatriati e dei loro familiari, aventi lo scopo di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 2.

### **Articolo 19**

#### **Interventi socio - assistenziali**

1. Ai lavoratori residenti all'estero, che rientrano definitivamente nella Regione, possono essere destinate le seguenti provvidenze:  
a) concorso alle spese di prima sistemazione;  
b) concorso alle spese di viaggio ed al trasporto delle masserizie per sé e per i propri familiari;  
c) concorso alle spese per il trasporto delle salme dei lavoratori residenti all'estero e dei loro familiari.  
2. Dal periodo di permanenza di cui all'art. 15 si prescinde in caso di rientro per invalidità o infortunio.  
3. Le richieste di cui al presente articolo vengono presentate ai Comuni di residenza, che le istruiscono.

### **Articolo 20**

#### **Incentivazione di attività produttive**

1. La Giunta Regionale è autorizzata ad intervenire con la dotazione del Fondo di cui all'Art. 17 della presente legge, per con-

cedere i benefici agli emigrati in possesso dei requisiti di cui all'art. 15 della presente legge, che rientrano definitivamente nella Regione ed avviano attività produttive singole, associate, o cooperativistiche nei settori dell'agricoltura, artigianato, commercio, industria, pesca, turismo e servizi.

2. Le istanze per la concessione dei benefici, di cui al precedente comma, dovranno essere inviate nella fase progettuale dell'attività produttiva da avviare per il parere e l'approvazione, riservando l'erogazione del contributo finanziario ad avvenuta realizzazione dell'attività produttiva e con le modalità ed i criteri di cui al successivo art. 22.

3. La Giunta regionale può, inoltre, concedere un contributo per le spese documentate di trasporto di macchinari e di strumenti di lavoro posseduti dagli emigrati e trasferiti nel territorio regionale per l'avvio dell'attività al rientro, nella misura del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Sono esclusi dallo stesso le eventuali spese per diritti doganali.

### **Articolo 21**

#### **Inserimento scolastico**

1. L'Amministrazione Regionale è autorizzata ad istituire assegni e borse di studio in favore dei figli di emigrati in possesso dei requisiti di cui all'art. 15 della presente legge e degli orfani di emigrati privi di altra assistenza, per la frequenza anche convittuale, nella Regione, di scuole pubbliche e parificate di istruzione superiore e di corsi universitari e di corsi di specializzazione post - universitaria.

2. Allo scopo di assicurare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale e la frequenza alla scuola dell'obbligo dei ragazzi rientrati nella Regione, l'Amministrazione Regionale, in concorso con i programmi nazionali e comunitari e con altri Enti locali, Istituti ed Organizzazioni, che istituzionalmente operano nel settore scolastico ed in quello dell'emigrazione, organizza:

- a) corsi di recupero linguistico;
- b) corsi di lingua e cultura italiana.

### **Articolo 22**

#### **Attuazione interventi**

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al primo comma del precedente articolo 21, nonché, quelli di cui agli articoli 19 e 20, saranno, con deliberazione di Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Emigrazione, definiti i criteri e le modalità applicative.

### **Articolo 23**

#### **Soggiorni - Scambi - Turismo sociale**

1. La Regione potrà attivare, anche in concorso con altre Regioni ed Amministrazioni Pubbliche, Enti ed Associazioni, d'intesa con le autorità di Governo, iniziative di turismo sociale a favore di collettività di emigrati.

2. Tali iniziative debbono riguardare, in particolare, viaggi e soggiorni nella Regione, con preferenza per gli emigrati giovani ed anziani, e viaggi di istruzione per giovani e possono essere estese anche ai nati nella Regione e loro discendenti che abbiano assunto una cittadinanza straniera.

3. Al fine di contribuire all'integrazione degli emigrati nelle comunità ospitanti, la Regione potrà assumere iniziative di interscambio con cittadini dei paesi di emigrazione.



## **Articolo 24**

### **Conferenza regionale**

1. Con cadenza quadriennale la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente e sentita la Consulta Regionale, è autorizzata ad indire apposita Conferenza regionale per l'Emigrazione.
2. La Giunta Regionale è autorizzata, altresì, sentito il Comitato Direttivo della Consulta Regionale per l'Emigrazione e su proposta dell'Assessore competente, ad assumere gli oneri per l'effettuazione degli studi, delle indagini, delle ricerche previste dalla presente legge e proposti dalla Consulta Regionale o dal suo Direttivo.

## **Articolo 25**

### **Iniziative culturali**

1. La Regione, di intesa ove necessario con il Governo, può svolgere all'estero iniziative di contatti ed incontri con le comunità ivi residenti per la diffusione del proprio patrimonio culturale ed artistico, nonché iniziative che si prefiggono scopi di studio, di informazione e di rafforzamento della cultura di origine.
2. Tali iniziative saranno assunte anche in concorso con altre Regioni, Amministrazioni pubbliche, gli Istituti italiani di cultura, le Associazioni dell'emigrazione ed altre istituzioni culturali.
3. La Regione promuove, altresì, iniziative culturali a favore degli emigrati.

## **Articolo 26**

### **Informazione**

1. La Giunta Regionale è autorizzata a sostenere le spese per la pubblicazione e la diffusione di un periodico di informazione sulle attività legislative ed amministrative della Regione nonché su quanto possa avere rilevanza ed interesse per i cittadini campani residenti all'estero.
2. La gestione e la diffusione del periodico fanno capo al Direttivo della Consulta che ne cura la redazione.
3. Per conseguire le finalità del presente articolo potranno essere utilizzati anche i media radio - televisivi.

## **Articolo 27**

### **Diploma di benemerenda ai cittadini campani residenti all'estero**

1. La Giunta Regionale, sentito il Comitato Direttivo della Consulta per l'Emigrazione, su proposta dell'Assessore competente conferisce un diploma di benemerenda ai lavoratori campani residenti all'estero che, in almeno trenta anni di emigrazione, hanno onorato il nome della Campania in Italia e nel mondo.

## **Articolo 28**

### **Registro Regionale delle Associazioni**

1. È istituito presso l'Assessorato Regionale per l'Emigrazione il registro delle Associazioni e delle Federazioni dei Campani resi-

denti all'estero, delle Associazioni, degli Enti e delle Istituzioni che operano in favore dei Campani residenti all'estero od in rientro in Campania.

## **Articolo 29**

### **Federazioni ed Associazioni dei Campani residenti all'estero**

1. La Regione riconosce le Federazioni delle Associazioni dei Campani all'estero e le singole Associazioni che abbiano almeno 50 iscritti e che svolgono attività da almeno due anni.
2. Le Federazioni e le Associazioni, di cui al precedente comma, a domanda sono iscritte previo parere del Comitato Direttivo della Consulta per l'Emigrazione, al "registro" di cui all'art. 28 della presente legge.
3. La domanda deve essere corredata da:
  - a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
  - b) indicazione dell'organismo direttivo, del legale rappresentante e della sede;
  - c) elenco dei soci vidimato dall'autorità consolare competente per il territorio.
4. Le Associazioni dei Campani residenti all'estero si costituiscono in Federazioni quando nel paese estero siano presenti più di due Associazioni.
5. Le Federazioni coordinano le iniziative e le manifestazioni delle singole Associazioni d'intesa con il loro rappresentante nella Consulta.
6. Alle Federazioni delle Associazioni dei Campani all'estero e alle Associazioni con almeno 100 iscritti possono essere riconosciuti:
  - a) contributi annuali per le spese di funzionamento sino al 50 per cento delle spese sostenute e documentate;
  - b) contributi per attività sociali, culturali e formative riconosciute qualificanti.
7. Tutte le spese relative ai contributi di cui al presente articolo devono essere documentate con idonea documentazione giustificativa vidimata dalla competente Autorità Consolare.

## **Articolo 30**

### **Associazioni - Enti - Istituzioni**

1. Nel registro di cui all'art. 28, sono iscritte, a domanda, previo parere del Comitato Direttivo della Consulta Regionale, le Associazioni, gli Enti e le Istituzioni a carattere nazionale aventi sede nella Regione e che operino con carattere di continuità da almeno due anni a favore degli emigrati della Regione e delle loro famiglie.
2. La domanda per l'iscrizione al Registro deve essere corredata da:
  - a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
  - b) indicazione delle sedi all'estero e nella Regione, la loro struttura, le modalità e le scadenze dei loro organi direttivi;
  - c) relazione documentata dell'attività svolta;
3. Alle Associazioni, Enti ed Istituzioni iscritte nel "registro" di cui al primo comma del presente articolo, la Regione può concedere contributi per la realizzazione di specifici progetti d'intervento in favore degli emigrati della Regione e delle loro famiglie.
4. L'assegnazione dei contributi è fatta dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentito il Comitato Direttivo della Consulta Regionale per l'Emigrazione, sulla base



delle domande presentate entro il 15 febbraio di ciascun anno.

5. Contestualmente alla domanda dovranno essere presentati:

- il programma, corredato dal preventivo di spesa delle iniziative per le quali si chiede la sovvenzione;
- una relazione documentata sulla attività svolta nell'anno precedente.

### **Articolo 31**

---

#### **Contributi Regionali**

1. Le Federazioni, le Associazioni, gli Enti e le Istituzioni, cui la Regione riconosce la possibilità di ricevere contributi per le attività svolte a favore dei lavoratori campani residenti all'estero, debbono presentare al Segretariato della Consulta documentata informativa sulle iniziative che intendono realizzare e con allegato analitico preventivo di spesa entro il 15 febbraio di ogni anno. L'erogazione dei contributi avverrà per il 50 per cento entro trenta giorni dalla data di assegnazione e per il restante 50 per cento entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute.

2. I contributi concessi sono ridotti, con deliberazione della Giunta Regionale, qualora in sede di verifica venga accertata una diminuzione della spesa ammessa.

3. Con le stesse modalità la concessione del contributo può essere revocata e l'eventuale somma erogata sarà recuperata se:

- l'iniziativa non venga realizzata in conformità a quanto previsto nel provvedimento di concessione;
- vengono accertate irregolarità nella contabilizzazione delle spese.

4. L'inosservanza delle norme e la diversa destinazione dei fondi comportano l'esclusione dai contributi negli anni successivi e, nei casi più gravi, la cancellazione dal registro di cui all'art. 28 della presente legge.

### **Articolo 32**

---

#### **Fondo economale**

1. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente, è nominato responsabile del fondo, di cui al successivo comma, un dipendente della Giunta Regionale appartenente a fasce funzionali non inferiori al settimo livello.

2. All'inizio di ogni esercizio finanziario, con provvedimento di Giunta, si provvede ad anticipare al funzionario di cui al precedente comma, una dotazione di fondi per il funzionamento della Consulta e per consentire l'immediata erogazione delle somme relative al trattamento di missione ed al rimborso delle spese di viaggio a favore dei componenti la Consulta.

### **Articolo 33**

---

#### **Copertura di bilancio**

1. Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge, si provvede per l'anno 1996 con gli appositi stanziamenti di bilancio di cui ai capitoli 8000, 8002, 8004 e 8012 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1996.

2. La denominazione dei predetti capitoli viene così modificata:

- 8000. "Fondi per gli interventi in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie";

- 8002. "Spese per la Consulta Regionale per l'Emigrazione, per le sovvenzioni a favore delle Associazioni e delle Federazioni dei Campani all'estero residenti, nonché delle Associazioni, Enti ed Istituzioni che operano nel campo dell'emigrazione e per iniziative culturali e di ricerca";

- 8004. "Spese enti a favore di emigrati per incentivare iniziative ed attività produttive singole, associate e cooperativistiche della immigrazione di ritorno";

- 8012. "Borse di studio, scambi culturali, viaggi e soggiorni per i figli dei campani residenti all'estero nonché soggiorni per anziani".

3. Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio la cui entità sarà determinata dalla legge di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della Legge 16 maggio 1970 n. 281.

### **Articolo 34**

---

#### **Norma abrogativa**

1. La presente legge abroga le leggi regionali 1 marzo 1984, n. 10 e 2 gennaio 1987, n. 4 ed ogni altra norma con essa incompatibile.

### **Articolo 35**

---

#### **Norma transitoria**

1. Nelle more della costituzione della Consulta Regionale per l'Emigrazione secondo le modalità previste dalla presente legge, il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto conferma nell'incarico i componenti della precedente Consulta limitatamente al periodo suindicato.

### **Articolo 36**

---

#### **Dichiarazione d'urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

19 febbraio 1996



## Interventi regionali in favore dei cittadini campani residenti all'estero

### Criteria e modalità di applicazione degli articoli 19 e 20

della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 2

#### **Criteria per l'attuazione dell'art. 19 della L.R 19.02.96 n. 2**

##### **1) Destinatari delle provvidenze.**

• *Lavoratori di origine campana, compresi coniugi e figli, residenti all'estero per motivi di lavoro che rientrano definitivamente in Regione.*

##### **2) Requisiti richiesti per l'accesso ai contributi.**

• *Documentata permanenza all'estero, per motivi di lavoro, non inferiore ad anni tre negli ultimi cinque dalla data della domanda (le frazioni di anno superiori a mesi sei vengono considerate intero anno);*  
• *residenza in uno dei comuni della Campania.*

*Il periodo di permanenza all'estero deve essere certificato dall'Autorità Consolare o da Enti Previdenziali o da attestato del datore di lavoro vistato dal Console. Sono esonerati dal documentare il periodo di permanenza all'estero di anni tre gli emigrati che rientrano per invalidità o infortunio.*

*Per il trasporto salme si richiede unicamente la certificazione di lavoratore campano emigrato all'estero e/o familiare ascendente o discendente di primo grado.*

##### **3) Termini di presentazione delle domande.**

*Le istanze di accesso ai benefici devono essere inoltrate al comune in cui viene eletta la nuova residenza entro il termine improrogabile di anni due dal rientro definitivo in Campania con esclusione del trasporto salme, per il cui contributo, richiedibile in qualsiasi momento, occorre inoltrare istanza al comune campano dove il defunto sarà tumulato.*

##### **4) Spese ammesse a contributo.**

*Sono ammesse a contributo le seguenti spese:*

- *prima sistemazione;*
- *viaggio e trasporto masserizie;*
- *trasporto salme.*

##### **5) Ambito della contribuzione.**

*La Regione interviene con contributi a fondo perduto:*

- *nella misura fissa di £. 500 mila per ogni componente il nucleo familiare rientrato titolo di concorso nelle spese di prima sistemazione;*
- *nella misura dell'80%, e comunque per un massimo di £. 2 milioni della spesa globale sostenuta per il viaggio (il tetto massimo è elevato a £. 5 milioni che rientrano dai paesi oltreoceano);*
- *nella misura dell'80%, e comunque per un massimo di £. 3 milioni, per le spese di trasporto masserizie;*
- *nella misura del 100% e comunque per un massimo di £. 5 milioni, per le spese di trasporto salme.*

##### **6) Modalità di accesso alle provvidenze e procedure di erogazione.**

*I soggetti aventi i requisiti di cui sopra devono produrre domanda ai Comuni di residenza, entro e non oltre il termine già indicato, in conformità al modello riportato sub allegato "A"*

*A scadenze periodiche, di massima trimestrali, la Giunta Regionale delibera, sulla base delle disponibilità in bilancio, l'assunzione dell'impegno di massima per la copertura delle richieste valutate ammissibili dai comuni di competenza e pervenute al Settore ORMEL - Emigrazione e Immigrazione per tramite dei Settori Tecnico Amministrativi Provinciali competenti per territorio.*

*Sempre per tramite dei richiamati Settori Provinciali, di seguito denominati semplicemente Settori Provinciali, viene comunicato ai Comuni richiedenti l'elenco dei potenziali beneficiari della contribuzione, con indicazione a margine gli impegni di massima assunti.*

*Ai fini delle precedenza, nel caso di insufficienza delle risorse disponibili in bilancio rispetto all'ammontare delle richieste pervenute, si applica il criterio cronologico sulla base delle date di acquisizione delle domande. Le domande non esitate per carenza di fondi nei*

*primi trimestri assumono automatica precedenza nei trimestri successivi.*

*L'istruttoria, per la definitiva concessione dei contributi deve essere conclusa dai comuni entro 30 giorni dall'avvenuta notifica dell'impegno di massima registrato con le modalità di cui sopra. Trascorso inutilmente tale termine pur in presenza di documentazione completa e regolarmente esibita dal richiedente, il Dirigente del Settore Provinciale competente per territorio, sulla scorta di un registro cronologico delle pratiche da mantenere puntualmente aggiornato, dispone l'invio al comune inerte di un funzionario con il compito di concludere l'istruttoria, avvalendosi di poteri sostitutivi, entro due giorni dalla nomina.*

*A istruttoria definita, il Sindaco del Comune destinatario della richiesta emette ordinanza per la concessione del contributo, nei limiti sopra precisati, in Settore Provinciale di riferimento per territorio.*

*Entro trenta giorni dalla notifica delle ordinanze, l'Assessore all'Emigrazione con atto monocratico predisposto dal competente Settore ORMEL - Emigrazione Immigrazione, liquida definitivamente i contributi e dispone l'accredito delle corrispondenti somme ai Comuni per l'erogazione materiale delle provvidenze agli aventi diritto.*

*I Settori Provinciali, ricevuta comunicazione degli ordinativi di accredito ai comuni, si accertano che l'erogazione materiale dei contributi avvenga entro e non oltre giorni 15 dalla data di emissione degli ordinativi medesimi.*

*A conclusione di ogni esercizio finanziario, i comuni che hanno erogato contributi in capo al presente regolamento sono tenuti a presentare un resoconto sommario in cui vengono elencati tutti i beneficiari con relativo codice fiscale, le somme da ciascuno incassate con a margine la causale, la data della riscossione, le generalità di chi ha materialmente incassato e gli estremi della quietanza.*



Al Settore ORMEL - Emigrazione - Immigrazione è demandata la vigilanza sulla corretta applicazione dei criteri di cui al presente documento mentre resta demandata ai comuni la responsabilità contabile e amministrativa dei fondi accreditati.

### 7) Disposizioni transitorie

Le istanze per la concessione dei benefici riferite all'art. 16 dell'abrogata L.R. n. 10/84, già in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della L.R. n. 2/96, continuano ad essere trattate alla stregua dei criteri vigenti

all'atto della presentazione. Analogamente si procede per le istanze prodotte con riferimento all'art. 19 della L.R. n. 2/96 fino a quando non diverrà esecutiva la delibera di G.R. che approva i nuovi criteri di cui al presente documento.

### Allegato "A"

Al Signor Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ nella qualità di (\*) \_\_\_\_\_

#### Chiede

ai sensi dell'art. 19 della L.R. 19.02.96, n. 2, di poter usufruire di un contributo per le spese di (\*\*)

All'uopo dichiara, sotto personale responsabilità, di possedere i requisiti richiesti dal richiamato art. 19 della L.R. n. 2/96, nonché dal regolamento attuativo dello stesso, e di non aver percepito allo stesso titolo altre provvidenze dello Stato Italiano.

Data, \_\_\_\_\_

Firma

#### Allegati:

(\*) Emigrato (coniuge o figlio di.), alla data del \_\_\_\_\_ e definitivamente rimpatriato alla data del \_\_\_\_\_;

(\*\*) spese prima sistemazione; spese viaggio; spese trasporto masserizie; spese trasporto salma.

### Allegato "B": documenti da produrre in allegato alla domanda.

#### A) Prima sistemazione, viaggio e trasporto masserizie.

- certificazione dell'Autorità consolare attestante i requisiti di emigrato per motivi di lavoro da almeno tre anni nell'ultimo quinquennio nonché il definitivo rientro in Italia da non oltre due anni;
- in alternativa, certificazione sanitaria di strutture ospedaliere o previdenziali attestanti che il rientro avviene per infortunio e/o invalidità;
- codice fiscale;
- certificato di residenza storico;
- stato di famiglia;
- documentazione, in copia autenticata, delle spese sostenute.

**A.1)** Le spese di viaggio vanno documentate tramite biglietti aerei e/o ferroviari, fatture di autonoleggio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il richiedente indica la spesa sostenuta per rientrare con mezzi propri.

**A.2)** Le spese per il trasporto masserizie vanno documentate con un elenco masserizie vistato dal Console, la bolletta doganale e la fattura emessa dal vettore. Coloro che rientrano da paesi CEE possono autocertificare la corrispondenza della fattura in originale, comunque da produrre, all'elenco delle masserizie stilato in proprio, citando nel contempo la data di rientro e il passo doganale attraversato.

#### B) Trasporto salma.

- certificazione dell'Autorità consolare attestante i requisiti di emigrato del defunto o di un suo familiare di primo grado;
- certificato di morte;
- stato di famiglia storico dal quale risulti il nominativo del defunto;
- fattura originale, in lingua italiana, per le spese di trasporto della salma, autenticata dal Console.



**Criteria per l'attuazione dell'art. 20 della L.R. 19.02/96, n. 2**

**1) Destinatari delle provvidenze.**

- Lavoratori campani, compresi coniuge e figli, emigrati all'estero per motivi di lavoro che rientrano definitivamente in Regione.
- Cooperative e/o società composte prevalentemente da soggetti aventi i requisiti di emigrato di ritorno come di seguito indicati.

**2) Requisiti richiesti per l'accesso ai contributi.**

- Documentata permanenza all'estero, per motivi di lavoro, non inferiore ad anni tre negli ultimi cinque dalla data della domanda (le frazioni di anno superiori a mesi sei vengono considerate intero anno),
- residenza in uno dei comuni della Campania (Il periodo di permanenza all'estero deve essere certificato dall'Autorità Consolare o da Enti Previdenziali)

**3) Termini di presentazione delle domande.**

Le istanze di accesso ai benefici devono essere inoltrate entro il termine improrogabile di anni due dal rientro definitivo in Campania.

**4) Settori produttivi di riferimento.**

Vengono considerate ammissibili le domande relative ad attività economiche facenti capo ai settori produttivi dell'agricoltura, artigianato, commercio, industria, pesca, turismo e servizi.

**5) Spese ammesse a contributo.**

Ai fini del computo dell'investimento globale da assoggettare a contributo vengono considerate le seguenti spese:

- nuova costruzione e/o locazione immobili strumentali,
- impiantistica generale e specifica del comparto produttivo;
- macchinari correlati alla produzione;
- attrezzature semplici e complesse;
- apparecchiature informatiche per amministrazione e contabilità;
- mutui mobiliari ed immobiliari.

**8) Ambito della contribuzione.**

La Regione interviene con contributi a

fondo perduto, nella misura del 50% della spesa globale di investimento valutata ammissibile, fino ad un massimo di £. 30.000.000 (trentamiloni) per le ditte individuali e di £. 50.000.000 (cinquantamiloni) per le cooperative e/o società.

**7) Provvidenze straordinarie.**

Ai soggetti singoli e/o associati come sopra definiti che sostengono spese per il trasporto in Campania di macchinari e strumenti di lavoro posseduti all'estero viene riconosciuto un contributo "una tantum" pari al 75% dell'importo dimostrato e valutato ammissibile, con esclusione da quest'ultimo degli oneri e diritti doganali.

**8) Modalità di accesso alle provvidenze.**

I soggetti singoli e/o associati aventi i requisiti di cui sopra devono produrre domanda, entro e non oltre il termine già indicato, in conformità al modello riportato sub allegato "A".

L'istanza, indirizzata al Comune sul cui territorio si intende impiantare l'attività produttiva, deve essere corredata di apposita relazione tecnico-finanziaria sottoscritta da tecnico abilitato.

Entro trenta giorni dalla formale acquisizione dell'istanza, il Comune esprime un parere di procedibilità, alla stregua degli indicatori del programma di sviluppo del territorio, e ne comunica gli esiti all'interessato e al Settore ORMEL - Emigrazione - Immigrazione della Regione.

A scadenze periodiche, in linea di massima trimestrali, la Giunta Regionale delibera, su proposta dell'Assessore all'Emigrazione, l'assunzione dell'impegno di massima per la copertura dei progetti valutati ammissibili, sulla base delle disponibilità in Bilancio, e il Settore competente per l'Emigrazione comunica ai Comuni richiedenti l'elenco delle domande da istruire ai fini della contribuzione, con indicazione a margine gli impegni di massima assunti.

Ai fini delle precedenze, nel caso di insufficienza delle risorse disponibili in bilancio rispetto all'ammontare delle richieste pervenute, si applica il criterio cronologico sulla base delle date di acquisizione delle domande.

Intanto, ad assenso ricevuto, il richiedente invia al Comune, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, la documentazione elencata sub allegato "B".

- Conclusa l'istruttoria, da definire entro 30 giorni dalla ricezione dei documenti, il Sindaco del Comune competente per territorio emette ordinanza di concessione del contributo, nei limiti sopra precisati, previo accertamento, per tramite di apposita visita ispettiva da richiedere ai Settori Provinciali Amministrativi della Regione competenti per territorio, dell'avvenuta spesa in conformità alla documentazione esibita.

Entro trenta giorni dalla notifica delle ordinanze, l'Assessore Regionale all'Emigrazione con atto monocratico predisposto dal Settore ORMEL - Emigrazione - Immigrazione, dispone l'accredito ai Comuni dei fondi necessari per l'erogazione dei contributi definitivi.

A garanzia del vincolo quinquennale sulla destinazione dei benefici e sulla non alienabilità dei beni con essi prodotti, il richiedente deve rilasciare polizza fidejussoria di importo pari al 50% del contributo ottenuto, fermo restando il diritto della Regione ad agire comunque in danno nel caso di inadempienza.

**9) Disposizione transitoria.**

Le richieste di accesso ai benefici di cui all'abrogata L.R. n. 4/87, pervenute prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 2/96, saranno definite alla stregua dei criteri attuativi in vigore all'atto della presentazione.

Analogamente si procederà per tutte le istanze acquisite prima della data di esecutività della Delibera di G.R. di approvazione dei criteri di cui al presente documento.

In fase di prima attuazione dei criteri di cui al presente documento i comuni possono avvalersi della collaborazione dei Settori Tecnico Amministrativi Provinciali della Regione per l'istruttoria delle pratiche ove esigenze organizzative specifiche non consentissero l'immediata operatività degli uffici dipendenti.

Naturalmente, la visita ispettiva per le pratiche così istituite passa alla competenza del Settore ORMEL - Emigrazione - Immigrazione.



**Allegato "A"**

Al Signor Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_  
(Prov. \_\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ nella qualità di (\*) \_\_\_\_\_

**Chiede**

ai sensi dell'art. 20 della L.R. 19.02.96, n. 2, di poter usufruire di un contributo per l'avvio dell'attività di \_\_\_\_\_ meglio ed analiticamente descritta sotto il profilo tecnico e finanziario nell'allegata relazione. All'uopo dichiara, sotto personale responsabilità, di possedere i requisiti richiesti dal richiamato art. 20 della L.R. n. 2/96, non che dal regolamento attuativo dello stesso, e di non aver percepito allo stesso titolo altre provvidenze dello Stato Italiano.

Data, \_\_\_\_\_

Firma

(\*) Emigrato coniuge o figlio, alla data del \_\_\_\_\_ e definitivamente rimpatriato alla data del \_\_\_\_\_; oppure Legale rappresentante della Coop./Società composta prevalentemente da soci emigrati per almeno tre anni negli ultimi cinque e rientrati da non oltre due anni.

**Allegato "B": documenti da produrre dopo la comunicazione di ammissibilità.**

**A) Ditte individuali.**

- Certificazione Consolare e/o di Enti Previdenziali attestanti i requisiti di emigrato per tre anni negli ultimi cinque e la data di avvenuto, definitivo rientro in Italia;
- codice Fiscale;
- certificato di residenza storico;
- certificato di cittadinanza italiana;
- iscrizione alla CCIAA;
- autorizzazione comunale, ove necessaria, all'esercizio dell'attività produttiva in programma;
- relazione tecnico-finanziaria esecutiva sull'attività;
- documentazione, in copia autenticata, delle spese ammissibili sostenute (fatture quietanzate, contratti di leasing, mutui mobiliari e immobiliari, atti notarili);
- dichiarazione giurata con la quale il beneficiario si impegna a non alienare i beni prodotti con il contributo prima di cinque anni dall'erogazione.

**B) Cooperative**

- Copia autenticata dell'atto costitutivo;
- Elenco dei soci per estratto notarile dal libro dei soci;
- certificato di iscrizione alla CCIA;
- certificato di iscrizione al Registro Prefettizio;
- certificato di iscrizione all'Albo Provinciale delle Cooperative;
- attestazione consolare e/o di Enti Previdenziali per i soci aventi i requisiti di emigrato di ritorno;
- codice fiscale e partita IVA;
- copia autenticata della delibera assembleare che conferisce mandato al rappresentante legale di richiedere contributi in attuazione dell'art. 20 della L.R. n. 2/96;
- certificati di residenza e cittadinanza italiana dei soci aventi requisiti di emigrato di ritorno;

- relazione tecnico-finanziaria esecutiva sull'attività economica intrapresa;
- copia autenticata dei documenti di spesa a base della richiesta di contributo (fatture quietanzate, leasing, mutui, atti notarili di acquisto etc.);
- dichiarazione giurata con la quale il rappresentante legale si impegna a non alienare i beni prodotti con il contributo prima di cinque anni dall'erogazione

**C) Società**

- Copia autenticata dell'atto costitutivo;
- Elenco dei soci per estratto notarile dal libro dei soci;
- certificato di iscrizione alla CCIA;
- attestazione consolare e/o di Enti Previdenziali per i soci aventi i requisiti di emigrato di ritorno;
- codice fiscale e partita IVA;
- copia autenticata della delibera assembleare che conferisce mandato al rappresentante legale di richiedere contributi in attuazione dell'art. 20 della L.R. n. 2/96;
- certificati di residenza e cittadinanza italiana dei soci aventi requisiti di emigrato di ritorno;
- relazione tecnico-finanziaria esecutiva sull'attività economica intrapresa;
- copia autenticata dei documenti di spesa a base della richiesta di contributo (fatture quietanzate, leasing, mutui, atti notarili di acquisto etc.);
- dichiarazione-giurata con la quale il rappresentante legale si impegna a non alienare i beni prodotti con il contributo prima di cinque anni dall'erogazione.

**N.B.** All'atto del pagamento del contributo i beneficiari (ditte individuali, cooperative, società) devono presentare fidejussione assicurativa quinquennale per importo pari al 50% del contributo stesso nonché, per le sole cooperative e società, certificato di vigenza rilasciato dalla Sezione Commerciale del Tribunale Civile.



# Piano di Intervento per i campani nel mondo anno 2000

## Giunta Regionale della Campania Settore Osservatorio del Mercato del Lavoro e dell'Occupazione, Emigrazione - Immigrazione

### **Premessa**

*Gli italiani nel mondo, fra emigranti e oriundi, oggi, sono quasi 60 milioni, più di quelli che abitano in patria: una vera altra Italia.*

*Nel giro di poche generazioni, la diaspora italiana, da storia di emigrazione è diventata storia di integrazione e le comunità italiane, nei diversi paesi di destinazione, nate povere ed in molti casi discriminate, sono riuscite, velocemente, a risalire nella scala sociale, arrivando a successi nel campo dell'imprenditoria, della politica e della cultura, e in quei paesi, ormai, sono cittadini a tutti gli effetti, senza aver perso il legame etnico e culturale con la madrepatria.*

*Essi costituiscono, però, una realtà che aspetta, ancora, in gran parte, di essere sostenuta e valorizzata.*

*Le comunità campane all'estero, anch'esse in profonda trasformazione sostanziale e generazionale, costituiscono una riserva di ricchezza, una potenzialità espansiva, il cui ruolo deve essere riconosciuto nel suo giusto apprezzamento.*

*Il fenomeno migratorio, infatti, va inteso come una risorsa, un supporto alla crescita di una comunità internazionale che auspichi, nel rispetto delle diversità, l'abolizione delle separazioni. In questa nuova ottica, la Regione Campania intende definire obiettivi di pianificazione che mirino a proteggere il legame degli emigrati con la matrice d'origine, non solo rafforzando, come vettori di multiculturalità, l'informazione e la partecipazione alla vita sociale e culturale regionale, ma, principalmente, realizzando azioni finalizzate allo sviluppo del lavoro e dell'occupazione.*

*Il presente piano annuale, in sintonia con la legge regionale 19 febbraio 1996, n° 2, in continuazione con le azioni attivate e/o realizzate nel 1999, in riferimento alla programmazione adottata per il triennio 1999/2001, e in linea con le tematiche emerse dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, intende fornire*

*risposte credibili e concrete, attraverso interventi, tesi a promuovere sinergie operative con le nostre comunità campane all'estero ed a facilitare il reinserimento dei rientrati in patria.*

*Esso individua fra l'altro, nella concertazione, la strategia efficace per attivare un processo di crescita sociale ed economica volto ad incentivare la cultura politica dell'emigrazione.*

*Le iniziative programmate, infatti, saranno realizzate anche in concorso con altri Assessorati, Regioni Italiane, Amministrazioni Pubbliche, Istituti Italiani di Cultura, Enti Istituzioni ed Associazioni dell'Emigrazione, forze economiche e produttive.*

*Si prevedono, inoltre, la promozione e/o l'attuazione di attività sperimentali, in ambito di orientamento e di formazione professionale, da finanziare con fondi nazionali, comunitari, transnazionali.*

### **AZIONE 1.1**

#### **Studi e ricerche**

#### **Descrizione**

*L'approfondimento, in termini di studio e di ricerca, inerenti il fenomeno dell'emigrazione, rappresenta un'esigenza fortemente sentita dalla Regione Campania, un'ineludibile necessità, funzionale alla programmazione di interventi che siano in sintonia con le effettive realtà dei singoli emigrati e delle comunità organizzate di corregionali.*

*Si prevede, pertanto, di potenziare azioni già realizzate o in via di realizzazione (ricerca che coinvolge tutti i comuni campani, finalizzata al reperimento di dati riferiti ai flussi migratori; censimento dei campani nel mondo), con ricerche e studi conoscitivi, innovativi e sperimentali, sul fenomeno migratorio.*

#### **Attuazione**

*L'organizzazione è realizzata dall'Assessorato all'Emigrazione; la realizza-*

*zione è effettuata con o da Enti, Associazioni, Istituzioni, che operano con carattere di continuità per i campani nel mondo, che dovranno inviare proposta di progetto, redatta sull'Allegato 1 - Azione 1.1, entro il 29 febbraio 2000, a:*

**Regione Campania - Assessorato all'Emigrazione Centro Direzionale di Napoli, Isola A/6 - 80143 Napoli**

#### **Criteri di valutazione**

*Le proposte saranno valutate con l'applicazione delle 3E: Economia - Efficienza - Efficacia e sulla base dei seguenti criteri:*

- specificità di competenze, nel settore d'intervento, dell'organismo richiedente;
- caratteristiche innovative del progetto;
- coinvolgimento delle nuove generazioni dell'emigrazione.

#### **Disponibilità finanziaria**

*4,6% dell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa 2000*

### **AZIONE 1.2**

#### **Attività di informazione**

#### **Descrizione**

*Al fine di dare una concreta risposta alle numerose richieste di rafforzamento dei canali di comunicazione, che leghino, fattivamente, la Regione Campania alle Associazioni, Federazioni e Consulenti, si incrementa la produzione divulgativa con riviste specializzate e agenzie di stampa, tra cui "I Campani nel Mondo". S'intende, inoltre, diffondere materiale di documentazione sulla realtà storica, geografica, ambientale, culturale, socio-economica e linguistica della Campania, su supporto cartaceo e multimediale e rafforzare la produzione informativa, innovando la disponibilità degli strumenti con l'uso delle più recenti tecnologie. Si vuole anche sviluppare la vetrina*



“Campania è...” in sintonia con altre Istituzioni interessate alla materia. La vetrina vuole essere un messaggio attivo della cultura, dei servizi, dei prodotti, campani, a livello mondiale.

### **Attuazione.**

L'organizzazione è affidata all'Assessorato all'Emigrazione, che, per l'attuazione, si può avvalere anche di esperti e/o di Enti specializzati.

### **Disponibilità finanziaria**

4% apposito capitolo dello stato di previsione della spesa 2000.

### **AZIONE 1.3**

#### **Scambi e iniziative culturali**

### **Descrizione**

Si intendono realizzare interventi finalizzati ad uno sviluppo interculturale, attraverso la promozione dell'immagine della Campania nel mondo, sostenendo iniziative volte alla conoscenza della storia, della cultura, della realtà produttiva della Regione.

Per il raggiungimento di tale obiettivo si effettueranno incontri significativi all'estero con le locali rappresentanze Istituzionali Italiane, con le comunità dei campani e con rappresentanze del tessuto socio-economico, ed in Campania, al fine di realizzare osmosi di esperienze, volte all'affermazione di un nuovo associazionismo, che veda i giovani quali principali protagonisti.

In quest'ottica è stato programmato, tra l'altro, un Congresso Mondiale dei Giovani emigrati, che sarà preceduto da pre-congressi, da tenersi in diverse aree straniere con significativa presenza campana.

### **Attuazione**

L'organizzazione e la realizzazione di tali iniziative sono curate dall'Assessorato all'Emigrazione, anche in collaborazione con altri Assessorati della Regione, Regioni Italiane, Amministrazioni Pubbliche, Università, Istituti di Ricerca, Istituti Italiani di Cultura, Enti, Istituzioni ed Associazioni culturali e dell'emigrazione, forze economiche e produttive.

Le delegazioni partecipanti alle manifestazioni sono, normalmente, così configurate:

- Assessore Regionale all'Emigrazione o suo delegato;

- Dirigente del Settore Regionale all'Emigrazione o suo delegato;

- n° 2 Consiglieri Regionali;

- n° 2 Dirigenti o Funzionari Regionali;

- n° 3 Componenti della Consulta o Esperti dell'Emigrazione;

- n° 2 Amministratori degli Enti Locali.

### **Disponibilità finanziaria**

11,2% apposito capitolo dello stato di previsione della spesa 2000.

### **AZIONE 1-4**

#### **Soggiorno per anziani**

### **Descrizione**

L'intervento intende consentire ad anziani corregionali, con lunga permanenza all'estero, di soggiornare per alcuni giorni in Campania, visitare luoghi turistici, partecipare a manifestazioni tradizionali e ad iniziative organizzate, anche nell'ambito del Giubileo del 2000.

### **Attuazione**

L'organizzazione delle iniziative è curata dall'Assessorato all'Emigrazione; la realizzazione è effettuata con o da Istituzioni, Enti, Associazioni, specializzati. La candidatura per ospitalità, da compilare nell'Allegato 2 - Azione 1.4, vanno trasmesse, entro il 29 febbraio 2000, a:

**Regione Campania - Assessorato all'Emigrazione**

**Centro Direzionale di Napoli, Isola. A/6 - 80143 Napoli (Italia)**

### **Criteri di valutazioni**

Applicazione delle 3E: Economia - Efficienza - Efficacia.

### **Disponibilità finanziaria**

4,2% apposito capitolo dello stato di previsione della spesa 2000.

### **AZIONE 1-5**

#### **Borse di studio:**

#### **stages per giovani**

### **Descrizione**

Nell'intento di favorire la diretta e attiva conoscenza della realtà produttiva

regionale e per contribuire ad una migliore acquisizione della lingua italiana da parte delle giovani generazioni dell'emigrazione, si prevede di realizzare stages presso aziende e/o Istituzioni Culturali.

### **Attuazione**

L'organizzazione di tali iniziative è curata dall'Assessorato all'Emigrazione; la realizzazione è effettuata con o da Enti specializzati.

Le candidature, da compilare sull'Allegato 3 - Azione 1.5, dovranno essere inviate, entro il 29 febbraio 2000, a:

**Regione Campania - Assessorato all'Emigrazione Centro Direzionale di Napoli, Isola A/6 - 80143 Napoli (Italia)**

### **Criteri di valutazioni**

Applicazione delle 3E: Economia - Efficienza - Efficacia.

### **Disponibilità finanziaria**

2,8% apposito capitolo dello stato di previsione della spesa 2000.

### **AZIONE 1.6**

#### **Borse di studio: premi**

#### **per progetti o tesi di laurea**

### **Descrizione**

La Regione Campania intende assegnare premi, agli emigrati della Campania o ai loro figli, per progetti, editi o inediti, incluse tesi di laurea, che riguardino la promozione della cultura campana all'estero.

### **Attuazione**

L'organizzazione di tali iniziative è curata dall'Assessorato all'Emigrazione; la realizzazione è effettuata con o da Enti specializzati.

Le candidature, da compilare sull'Allegato 4 - Azione 1.6, dovranno essere inviate, entro il 29 febbraio 2000, a:

**Regione Campania - Assessorato all'Emigrazione Centro Direzionale di Napoli Isola A/6 - 80143 Napoli (Italia)**

### **Criteri di valutazioni**

Applicazione delle 3E: Economia - Efficienza - Efficacia.



### **Disponibilità finanziaria**

1,1% apposito capitolo dello stato di previsione della spesa 2000.

#### **AZIONE 1.7**

##### **Corsi di lingua italiana**

#### **Descrizione**

La presente azione è finalizzata a realizzare interventi sperimentali, tesi a migliorare la fruizione del prodotto cultura.

Essa si propone, tra l'altro, di mantenere viva, nei corregionali all'estero, la conoscenza della lingua Italiana, in uno con la cultura campana, rappresentata anche dalle tradizioni e dai valori di libertà e democrazia.

Sarà privilegiata la metodologia attiva, che pone al centro dell'attività didattica il giovane e saranno applicate tecnologie informatiche e multimediali, utilizzando anche pacchetti di auto-istruzione e di auto-valutazione

#### **Attuazione**

Le attività sono organizzate dall'Assessorato all'Emigrazione, e realizzate con/da Università, Enti specializzati, Associazioni, che dovranno inviare proposta di progetto, redatta sull'Allegato 5 - Azione 1.7, entro il 29 febbraio 2000, a:

**Regione Campania - Assessorato all'Emigrazione Centro Direzionale di Napoli, Isola A/6 - 80143 Napoli (Italia)**

#### **Criteri di Valutazione**

Le proposte saranno valutate con l'applicazione delle 3E: Economia - Efficienza - Efficacia e sulla base dei seguenti criteri:  
- specificità di competenze, nel settore d'intervento, dell'organismo richiedente,  
- caratteristiche innovative del progetto;

### **Disponibilità finanziaria**

8,4% apposito capitolo dello stato di previsione della spesa 2000.

#### **AZIONE 1.8**

##### **Sovvenzione alle associazioni**

#### **Descrizione**

La normativa vigente (Legge Regionale n° 2 del 19 febbraio lg 96, art.29, 30,31) riconosce alle Federazioni, Asso-

ciazioni, Enti ed Istituzioni, che operano in favore dei campani nel mondo, un ruolo fondamentale per facilitare sia il processo di integrazione nel paese ospitante, che la conservazione delle relazioni con la terra d'origine.

Per consolidare maggiormente la loro funzione e sostenere il loro impegno sociale e culturale, si concedono sovvenzioni a:

- Federazioni ed Associazioni dei campani all'estero, iscritte nell'apposito registro regionale e con almeno 100 soci, per spese di funzionamento della sede;

- Federazioni ed Associazioni dei campani all'estero, iscritte nell'apposito registro regionale e con almeno 100 soci, come contributo per attività sociali, culturali, formative, da realizzare con propri fondi entro l'anno 2000;

- Associazioni Enti, Istituzioni, a carattere nazionale, aventi sede nella Regione Campania, iscritte nell'apposito registro regionale, per specifici progetti d'intervento in favore degli emigrati e delle loro famiglie.

Questi soggetti possono presentare, rispettivamente, richiesta di contributo, inviando:

- allegato 6 - azione 1.8;

- allegato 7 - azione 1.8, entro il 15 febbraio 2000;

- allegato 8 - azione 1.8, entro il 15 febbraio 2000;

**a: Regione Campania - Assessorato all'Emigrazione Segreteria della Consulta Centro Direzionale di Napoli, Isola A/6 - 80143 Napoli (Italia)**

La documentazione delle spese relative ai contributi per il funzionamento della sede devono essere inviate in allegato alla richiesta.

La documentazione delle spese per le attività realizzate devono essere inviate previa concessione del contributo.

#### **Attuazione**

L'organizzazione è affidata all'Assessorato all'Emigrazione.

Le richieste di contributo per attività sociali, culturali, formative, saranno valutate da una Commissione, presieduta dall'Assessore al ramo o suo delegato.

#### **Criteri di Valutazione**

Le richieste di contributo per le spese di funzionamento della sede saranno

valutate anche in base alla proporzione numerica degli iscritti.

Le richieste di contributo per le attività saranno valutate con l'applicazione delle 3E: Economia - Efficienza - Efficacia, privilegiando le proposte che hanno come finalità l'affermazione di un nuovo associazionismo, che preveda il coinvolgimento delle nuove generazioni dell'emigrazione.

### **Disponibilità finanziaria**

15,7% apposito capitolo dello stato di previsione della spesa 2000

#### **AZIONE 1.9**

##### **Funzionamento organi della consulta regionale**

#### **Descrizione**

Per l'attuazione delle finalità previste dalla Legge Regionale n° 2 del 19 febbraio 1996, la Giunta Regionale si avvale della collaborazione della Consulta Regionale dell'Emigrazione e del suo Comitato Direttivo.

Si prevedono, pertanto, anche finalizzate alla promozione di nuove iniziative, spese per il funzionamento dei sopraccitati organi, nonché il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione in favore dei componenti provenienti da fuori sede e dall'estero. Sono programmate, per il 2000, due sedute della Consulta e quattro sedute del Direttivo.

#### **Attuazione**

Le fasi riferite a tale azione sono organizzate dall'Assessorato all'Emigrazione, che si può avvalere, per la realizzazione, di Enti specializzati.

### **Disponibilità finanziaria**

7% apposito capitolo dello stato di previsione della spesa 2000.

#### **AZIONE 2.1**

##### **Interventi socio-assistenziali per i campani di ritorno**

#### **Descrizione**

Per favorire il reinserimento degli emigrati in patria, la legge regionale n. 2/96 prevede, tra l'altro, il mantenimento di una politica assistenziale.



L'art. 19, infatti, norma che ai lavoratori residenti all'estero, che rientrano definitivamente nella Regione, possono essere destinate le seguenti provvidenze:

- concorso alle spese di prima sistemazione;
- concorso alle spese di viaggio e da trasporto delle masserizie per sé e per i propri familiari;
- concorso alle spese per il trasporto delle salme dei lavoratori residenti all'estero e dei propri familiari.

### **Attuazione**

L'organizzazione e l'attuazione sono realizzate secondo i criteri operativi, all'uopo emanati.

### **Disponibilità finanziaria**

25,2% apposito capitolo dello stato di previsione della spesa 2000.

## **AZIONE 2.2**

### **Supporto ed assistenza per la costituzione di associazioni per i campani di ritorno**

#### **Descrizione**

Partendo dalla considerazione che l'emigrato di ritorno subisce doppiamente i disagi della sua condizione, con il rischio di essere sempre e solo un estraneo ovunque si trovi, s'intendono realizzare, come previsto dalla stessa legge regionale ed in continuazione con le azioni poste in essere nel 1999, attività finalizzate all'incentivazione dell'associazionismo. Tale forma di aggregazione favorisce una giusta integrazione, nel contesto sociale e produttivo, dei corregionali che rientrano in Campania.

#### **Attuazione**

L'organizzazione e la realizzazione sono a cura dell'Assessorato all'Emigrazione, anche con la collaborazione delle Amministrazioni Provinciali, delle Amministrazioni Comunali, dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali, di esperti del mondo dell'associazionismo, dell'imprenditoria, dell'emigrazione.

E' prevista la costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico, presieduto dall'Assessore all'Emigrazione o suo

delegato, per il coordinamento delle azioni riferite alla realizzazione dell'intervento.

### **Disponibilità finanziaria**

1,4% apposito capitolo dello stato di previsione della spesa 2000.

## **AZIONE 2.3**

### **Incentivazione di attività produttive per i campani di ritorno**

#### **Descrizioni**

I lavoratori emigrati all'estero che rientrano definitivamente in patria ed avviano attività produttive singole, associate o cooperativistiche nei settori dell'agricoltura, artigianato, commercio, industria, pesca, turismo e servizi, possono usufruire di benefici finanziari a fondo perduto (art. 20, L.R. 2/96).

#### **Attuazione**

L'organizzazione e l'attuazione sono realizzate secondo i criteri operativi, all'uopo emanati.

### **Disponibilità finanziaria**

13% apposito capitolo dello stato di previsione della spesa 2000.

## **AZIONE 2.4**

### **Inserimento scolastico per i campani di ritorno**

#### **Descrizione**

Al fine di facilitare l'inserimento scolastico dei figli degli emigrati di ritorno, in continuazione con le attività poste in essere nel 1999, si intendono realizzare azioni integrate al sostegno culturale (teatro, musica...), finalizzate, principalmente, al rafforzamento della conoscenza della lingua italiana.

#### **Attuazione**

L'organizzazione e la realizzazione sono curate dall'Assessorato all'Emigrazione, con la collaborazione delle Amministrazioni Provinciali, delle Amministrazioni Comunali, dei Provveditorati agli Studi, dei Distretti scolastici.

E' prevista la costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico, presieduto dall'Assessore all'Emigrazione o suo delegato, per il coordinamento delle azioni riferite alla realizzazione dell'intervento.

### **Disponibilità finanziaria**

1,4% apposito capitolo dello stato di previsione della spesa 2000

## **Quadro Finanziario**

Il piano annuale 2000 presenta aspetti fortemente innovativi rispetto ai precedenti piani realizzati dalla Regione Campania e costruisce azioni capaci di incrementare lo sviluppo sociale ed economico del contesto regionale, dando concreta attuazione alla legge regionale n° 2/96.

Si ritiene, pertanto, di adeguare la disponibilità economica agli interventi programmati, aumentando le risorse a disposizione nel periodo di riferimento. La dotazione economica necessaria per le azioni di carattere istituzionale, scaturisce dal bilancio regionale, in base alla normativa vigente.

Le risorse per le azioni sperimentali innovative sono da reperire in fondi dello Stato Italiano e della Comunità Europea, all'uopo resi disponibili.

Di seguito viene esposta, in dettaglio, la ripartizione percentuale delle risorse del piano per le azioni istituzionali, precisando che la stessa può variare in carenza di progetti finanziabili e che parte dei fondi possono essere utilizzati quale quota regionale di cofinanziamento per progetti nazionali e/o comunitari.



<b>N.</b>	<b>AZIONE</b>	<b>APPOSITO CAPITOLO DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2000</b>
1.1	Studi e ricerche	4,6%
1.2	Attività d'informazione	4,0%
1.3	Scambi ed iniziative culturali	11,2%
1.4	Soggiorno per anziani	4,2%
1.5	Borse di studio: stages per giovani	2,8%
1.6	Borse di studio: premi per progetti o tesi di laurea	1,1%
1.7	Corsi di lingua italiana	8,4%
1.8	Sovvenzioni alle associazioni	15,7%
1.9	Finanziamento organi Consulta Regionale	7,0%
2.1	Interventi socio-assistenziali	25,2%
2.2	Supporto per costituzione associazioni	1,4%
2.3	Incentivazione di attività produttive	13,0%
2.4	Inserimento scolastico	1,4%



**SCHEDA DI PROGETTO  
STUDI E RICERCHE SUL FENOMENO MIGRATORIO**

**L'ORGANISMO**

Denominazione

Via e numero civico

Città

Telefono e fax

E-mail

Responsabile del progetto

Cognome	Nome
---------	------

Ruolo ricoperto all'interno  
dell'organismo

**IL PROGETTO**

TITOLO

OBIETTIVI



DESCRIZIONE	
-------------	--

METODOLOGIA	
-------------	--

Durata	Mesi
--------	------

<b>SCHEDA FINANZIARIA</b>	
Progettazione	
Gestione	
Elaborazione materiale didattico	
Personale	
<b>TOTALE</b>	

Date

Firma



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  
SOGGIORNO PER GLI ANZIANI

COGNOME	
NOME	
INDIRIZZO	
E-MAIL	
PERIODO DI PERMANENZA ALL'ESTERO	

SONO VENUTO A CONOSCENZA DELL'INIZIATIVA, ATTRAVERSO:

---

LE MIE MOTIVAZIONI ALL'EFFETTUAZIONE DEL SOGGIORNO:

---

---

DATA

FIRMA



Sommario



Stampa



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  
STAGES PER GIOVANI

COGNOME	
NOME	
INDIRIZZO	
E-MAIL	

RELAZIONE DI PARENTELA E DATI ANAGRAFICI DELL'ASCENDENTE EMIGRATO:

---

SONO VENUTO A CONOSCENZA DELL'INIZIATIVA, ATTRAVERSO:

---

INTENDO PARTECIPARE A:

STAGES DI CARATTERE PROFESSIONALE PRESSO UN'AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE:

---

STAGES DI CARATTERE CONOSCITIVO, CON UN PROGRAMMA DI VISITE E DI INCONTRI, VOLTI AD ILLUSTRARE LA CULTURA E LE TRADIZIONI POPOLARI DELLA CAMPANIA.

DATA

FIRMA



Sommario



Stampa



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  
PREMI PER PROGETTI O TESI DI LAUREA

COGNOME	
NOME	
INDIRIZZO	
E-MAIL	

EMIGRATO

DISCENDENTE

RELAZIONE DI PARENTELA E DATI ANAGRAFICI DELL'EMIGRATO ASCENDENTE:

---

---

SONO VENUTO A CONOSCENZA DELL'INIZIATIVA, ATTRAVERSO:

---

PARTECIPO ALLA SELEZIONE CON:  PROGETTO  TESI DI LAUREA  
TITOLO: \_\_\_\_\_ CHE ALLEGO ALLA PRESENTE

DATA

FIRMA



Sommario



Stampa



**SCHEDA DI PROGETTO  
CORSI DI LINGUA ITALIANA INTEGRATA CON:**

- CULTURA TEATRALE**
- CULTURA DEL TERRITORIO DI ORIGINE**
- CULTURA DEL LAVORO** (settori: industria - commercio - servizi)

**L'ORGANISMO**

Denominazione

Via e numero civico

Città

Telefono/fax

E-mail

Responsabile del progetto

Cognome	Nome
---------	------

Ruolo ricoperto all'interno dell'organismo

**IL PROGETTO**

TITOLO

OBIETTIVI



DESCRIZIONE	
-------------	--

METODOLOGIA	
-------------	--

Durata	Mesi
--------	------

<b>SCHEDA FINANZIARIA</b>	
Progettazione	
Gestione	
Elaborazione materiale didattico	
Personale	
<b>TOTALE</b>	

Date

Firma



SCHEDA  
**RICHIESTA ISCRITTA AL REGISTRO REGIONALE**  
 (FEDERAZIONE ISCRITTA AL REGISTRO REGIONALE)

<b>ASSOCIAZIONE ISCRITTA AL REGISTRO REGIONALE</b>	
<b>FEDERAZIONE ISCRITTA AL REGISTRO REGIONALE</b>	

DENOMINAZIONE	
INDIRIZZO	
CITTÀ	
STATO	
TEL.	
FAX	
E-MAIL	
SITO INTERNET	

**DESCRIZIONE DELLA SEDE**

PROPRIETÀ	<input type="checkbox"/>
FITTO SUBAFFITTO	<input type="checkbox"/>
USO GRATUITO	<input type="checkbox"/>
SUPERFICE MQ	<input type="checkbox"/>
N. LOCALI	<input type="checkbox"/>



**Sommario**



**Stampa**



**FUNZIONAMENTO SEDE - ANNO 2000**

<b>Definizione di spese</b>	<b>Preventivo</b>
Fitto	
Energia elettrica	
Telefono	
Condominio	
Ammortamento sede	
Riscaldamento	
Acquisto materiale di cancelleria	
<b>TOTALE</b>	

Data

Firma del Presidente



**Sommario**



**Stampa**



**SCHEDA**  
**RICHIESTA CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ**  
(FEDERAZIONE ED ASSOCIAZIONI RESIDENTI ALL'ESTERO)

<b>ASSOCIAZIONE ISCRITTA AL REGISTRO REGIONALE</b>	
<b>FEDERAZIONE ISCRITTA AL REGISTRO REGIONALE</b>	

DENOMINAZIONE	
INDIRIZZO	
CITTÀ	
STATO	
TEL.	
FAX	
E-MAIL	
SITO INTERNET	



Compilare una scheda per ogni singola iniziativa

<b>ATTIVITÀ CHE SI INTENDE REALIZZARE:</b>	
<input type="checkbox"/>	ATTIVITÀ SOCIALE
<input type="checkbox"/>	ATTIVITÀ CULTURALE
<input type="checkbox"/>	ATTIVITÀ FORMATIVA
<input type="checkbox"/>	ATTIVITÀ DI STUDIO
<input type="checkbox"/>	ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE

<b>DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ</b> (Indicare che cosa si intende realizzare, in che modo e quando)

<b>PREVENTIVO DI SPESA</b>	
PER PERSONE	
PER ATTREZZATURE	
PER LOCALI	

<b>RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO 1999</b>

Data

Firma del presidente



Sommario



Stampa



SCHEDA  
RICHIESTA CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONE, ENTI,  
ISTITUZIONI, CON SEDE NELLA REGIONE CAMPANA

ASSOCIAZIONE	<input type="checkbox"/>
ENTE	<input type="checkbox"/>
ISTITUZIONE	<input type="checkbox"/>

DENOMINAZIONE	
INDIRIZZO	
CITTÀ	
STATO	
TEL.	
FAX	
E-MAIL	
SITO INTERNET	



Compilare una scheda per ogni singola iniziativa

ATTIVITÀ - ANNO 2000	
<b>SI INTENDE REALIZZARE:</b>	
<input type="checkbox"/>	ATTIVITÀ SOCIALE
<input type="checkbox"/>	ATTIVITÀ CULTURALE
<input type="checkbox"/>	ATTIVITÀ FORMATIVA
<input type="checkbox"/>	ATTIVITÀ DI STUDIO
<input type="checkbox"/>	ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ (Indicare che cosa si intende realizzare, in che modo e quando)

PREVENTIVO DI SPESA	
PER PERSONE	
PER ATTREZZATURE	
PER LOCALI	

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO 1999

Data

Firma del presidente



Sommario



Stampa

